



Comune di Nogarole Rocca

Provincia di Verona

Via Roma, 38 - C.A.P. 37060 - Codice Fiscale e Partita Iva 00645290230

Tel. 0457925384 – Fax 0457925021 - www.comune.nogarolerocca.vr.it

Prot. n. 3535

ORDINANZA n. 6 del 10-05-2010

Ufficio: TECNICO-MANUTENTIVA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DI DEIEZIONI AVICOLE IN AGRICOLTURA.

IL SINDACO

CONSIDERATO che negli ultimi tempi si è registrato un costante incremento della presenza di mosche negli abitati sul territorio comunale, tale da creare disagi alla popolazione;

PRESO ATTO che in concomitanza con l'incremento degli insetti, si è riscontrato su terreni agricoli l'utilizzo agronomico delle lettiere derivanti da allevamenti avicoli di galline ovaiole;

DATO ATTO che tali circostanze possono essere messe in diretta relazione, come da acclamata documentazione scientifica e di tecnica agronomica;

ACCERTATO che nei comuni limitrofi il divieto di utilizzo agronomico di tale materiale da deiezioni ha in parte ridotto la presenza di mosche riducendo i disagi per la popolazione residente;

CONSIDERATO che la prospettiva di una stagione vegetativa che costituisca alimento per sciami di mosche crea turbativa e disagio alla popolazione residente, che è terrorizzata dalla possibile convivenza estiva con alte temperature e grandi quantità di insetti;

RITENUTO inoltre che una presenza così consistente di mosche possa provocare problemi igienico sanitari per la cittadinanza;

PRESO ATTO che la riproduzione e la diffusione delle mosche è favorita anche dalle condizioni meteorologiche degli ultimi anni in cui ad inverni miti succedono primavere prolungate ed estati afose;

VISTA la Legge 23.12.78 n° 833 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTA necessaria l'adozione di un idoneo provvedimento inteso a contenere la diffusione di insetti, anche quali veicoli di agenti patogeni, che vieti IN MODO ASSOLUTO lo spandimento delle deiezioni e/o lettiere derivanti da allevamenti di galline ovaiole sui terreni agricoli nel Comune di Nogarole Rocca fino al 31 dicembre 2010;

VISTO l'art. 50 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- A tutti i titolari e/o conduttori e/o gestori di allevamenti zootecnici avicoli ed ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli presenti nel territorio del Comune di Nogarole Rocca, IL DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZARE DEIEZIONI DERIVANTI DAGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI **avicoli di galline ovaiole** per la concimazione dei terreni nel Comune di Nogarole Rocca **fino al 31 dicembre 2010**;

DISPONE

1. L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Nogarole Rocca;
2. La notifica della presente ordinanza a tutti gli allevatori avicoli intensivi del territorio comunale mediante la Polizia Locale dell'Unione Veronese Tartaro Tione;
3. la trasmissione del presente provvedimento:
 - a. alle associazioni da categoria degli allevatori e degli agricoltori;
 - b. Al Comando Polizia Locale dell'Unione Veronese Tartaro Tione, per i compiti di vigilanza, verifica del rispetto ed eventuale applicazione di provvedimenti sanzionatori;
 - c. All' U.L.S.S. 22 Settore Veterinario, per competenza sui controlli degli allevamenti;
 - d. All' U.L.S.S. 22 Settore Igiene Pubblica, per competenza in materia di igiene e sanità pubblica;
 - e. Alla Stazione Carabinieri di Vigasio;
 - f. All'Ufficio Ecologia del Comune di Nogarole Rocca per le proprie competenze

INFORMA

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1977 n. 1034, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente; in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;
- Responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Bonetti;

AVVERTE

In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza ai trasgressori delle ulteriori norme previste dalla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni disposte dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
Trentini Luca

